



Comune di Lavena Ponte Tresa

Provincia di Varese

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA
SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE***

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4
del 28.03.2022

INDICE

1	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
2	DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA
3	SOGGETTO ATTIVO
4	SOGGETTO PASSIVO
5	ESENZIONI
6	VERSAMENTO
7	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
8	FUNZIONARIO RESPONSABILE
9	RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
10	ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Cost. e dagli artt. 52 e 59, D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. 19 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Il regolamento disciplina, nel Comune di Lavena Ponte Tresa, le modalità di applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Il Comune applica l'addizionale Comunale all'IRPEF relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale sono iscritti nei propri registri anagrafici.

Articolo 2
DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.
2. In fase di prima applicazione, e quindi per l'anno 2022, l'aliquota è determinata nella misura di **0,2** punti percentuali.
3. L'aliquota può essere variata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale;
4. In assenza di tale provvedimento, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come disposto dall'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.
6. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nell'apposito sito informatico (www.finanze.it) individuato con il D.M. del 31 maggio 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo è il Comune in cui il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento, per la parte spettante.

Articolo 4
SOGGETTO PASSIVO

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota stabilita all'articolo 2 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 5
ESENZIONI

1. E' facoltà dell'Ente istituire nella delibera di Consiglio Comunale di approvazione dell'aliquota una eventuale soglia di esenzione ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF a favore di tutti i contribuenti che siano in possesso di specifici requisiti reddituali.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'articolo 2 al reddito imponibile complessivo.

Articolo 6

VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale comunale All'IRPEF è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni previste dall'art. 1, commi 4 e 5, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.
2. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui all'articolo 2 e l'eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente all'anno di riferimento.
3. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 7

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

1. L'accertamento dell'addizionale comunale all'IRPEF avviene unitamente all'accertamento della collegata Imposta sui redditi, a cura degli uffici dell'Amministrazione finanziaria statale.
2. Ai fini dell'accertamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, il Comune fornisce all'Amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili.

Articolo 8

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi comunale è responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF con particolare riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 4, comma 4, e 8 del presente Regolamento.

Articolo 9

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni vincolanti sovraordinate fintanto che non siano apportate le conseguenti modifiche.

Articolo 10

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2022.